



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 93

SERV.FIN.-TRIBUTI/alm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilatredici addi ventotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	BOLDRIN GIOVANNI	X	
2.	BOVO DORA	X		11.	BABATO GIORGIO	X	
3.	PETROLITO GABRIELE		X	12.	PASQUALETTO MARTINA	X	
4.	BRANDOLINO ERICA	X		13.	MARCHIORI MARCO	X	
5.	POLITI TOMMASO	X		14.	MILAN ANTONIO		X
6.	COLETTI MASSIMO	X		15.	BALLELLO MARINA		X
7.	ROSTEGHIN FIORENZO		X	16.	DALLA COSTA LUCIO		X
8.	CONTI LUISA		X	17.	SACCON GIAMPIETRO	X	
9.	CIBIN RENATA	X					

Partecipa alla seduta il Signor *LONGO SILVANO*, Segretario Generale del Comune.

La Signora CIBIN RENATA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Consigliera Marina Ballello è assente giustificata.

Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Simeoni Lauro, Tomaello Annamaria e Zara Cristian.

Scrutatori: Coletto Massimo, Brandolino Erica e Pasqualetto Martina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- **DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- **VISTO** l'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;
- **VISTA** la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2011 del 02/05/2011 per la quale, poiché le deliberazioni per le entrate degli enti locali devono necessariamente precedere l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera e) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, TUEL, qualora il Comune intenda modificare l'assetto dei tributi locali, ed abbia deliberato il bilancio di previsione prima del termine di approvazione dello stesso, deve provvedere con una variazione di bilancio che tenga conto degli effetti della modifica dell'assetto suindicato;
- **ATTESO** che il Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 27/06/2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013-2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- **CONSIDERATO** pertanto che, alla luce della prassi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopracitata, sia pienamente legittimo procedere con una variazione regolamentare in

materia di tributi locali, procedendo contestualmente alla variazione di bilancio corrispondente nell'ambito dell'assestamento generale del bilancio;

- **VISTO** il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 ed in particolare l'art. 13 che ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;
- **VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16 convertito nella Legge 26/04/2012, n. 44;
- **VISTE** altresì, le disposizioni del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 27/12/2006, n. 296 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- **VISTA** la Circolare 3/DF del 18/05/2012 prot. 9485/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta dei chiarimenti in ordine all'applicazione dell'IMU - Anticipazione Sperimentale;
- **CONSIDERATO** che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal sopra indicato articolo 13, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell'entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;
- **VISTO** l'art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che «per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;
- **RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012 avente per oggetto l'approvazione del Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- **RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2013 avente per oggetto "Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) ANNO 2013";
- **ATTESO** che la Circolare 3/DF del 18/05/2012, sopra citata, al paragrafo 8 (Le agevolazioni e le esenzioni") elenca le norme che conferiscono agli Enti locali il potere di introdurre delle esenzioni o riduzioni del pagamento dei tributi di loro pertinenza e dei connessi adempimenti, precisando che le stesse non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- **CONSIDERATO** che tra le agevolazioni sopra indicate è citata quella prevista dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, in base a cui "i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di propria competenza";
- **DATO ATTO** che l'art. 5, comma 5, lettera a) dello Statuto del Comune di Mirano prevede che il Comune di Mirano "Concorre a garantire il diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, alla tutela della salubrità, della maternità, della prima infanzia, dell'anziano, dei soggetti deboli e/o diversamente abili";

- **RITENUTO** pertanto opportuno esentare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riordinate ai sensi del D.Lgs. 207/2001 in aziende pubbliche di servizi alla persona, o in persone giuridiche di diritto privato, e loro equiparati, dal pagamento dell'IMU a decorrere dal corrente anno d'imposta 2013, così concorrendo alla tutela dei diritti dell'anziano;
- **DATO ATTO** che l'esenzione disposta con il presente provvedimento non comporta alcuna variazione di bilancio in entrata, atteso che il dato inerente l'accertamento IMU per l'anno 2013 (e per il pluriennale 2014-2015) è basato sul dato attualmente disponibile del riscosso, che tiene sostanzialmente già conto di tale mancato introito;
- **RITENUTO**, per disciplinare l'esenzione sopra indicata, di modificare il vigente regolamento di disciplina dell'Imposta municipale;
- **VISTO** il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 25/11/2013;
- **CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Bilancio –Finanze nella seduta del 25.11.2013;
- **ACQUISITI I PARERI** del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;
- **VISTO** *l'emendamento proposto dalla Sindaca, in data 28.11.2013 prot. 53136, (all. sub 1), sul quale è stato espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile dal Dirigente di Settore, avv. Scarpa Alessandro in data 27.11.2013;*
- *durante la discussione rientra il cons. Rosteghin Fiorenzo, i componenti il Consiglio Comunale sono 12;*
- **SENTITI** gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, allegato sub 2;
- **MESSA** ai voti la proposta di delibera, emendata, ottiene voti favorevoli 10 espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali 2 (Marchiori Marco e Pasqualetto Martina.) dichiarano di astenersi;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni indicate nelle premesse gli articoli 3 e 10 del regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di C.C. 37 del 27/09/2012 come segue e come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :
 - all'articolo 3, viene aggiunto il seguente comma:
 "Ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. 207/2001, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, o in persone giuridiche di diritto privato, e loro equiparati sono esentate dal pagamento dell'imposta municipale propria, per la quota di competenza comunale, dovuta unicamente per gli immobili destinati ad attività sanitarie";
 - all'articolo 10, viene aggiunto il seguente comma:
 "2. L'art. 3, c. 3, del presente regolamento entra in vigore dall'anno di imposta 2013."";
2. **DI DARE ATTO** che l'esenzione disposta con il presente provvedimento non comporta alcuna variazione di bilancio in entrata, atteso che il dato inerente l'accertamento IMU per l'anno 2013 (e per il pluriennale 2014-2015) è basato sul dato attualmente disponibile del riscosso, che tiene sostanzialmente già conto di tale mancato introito;

3. **DI STABILIRE** che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. **DI PUBBLICARE** il presente regolamento entro il 9 dicembre 2013;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti **FAVOREVOLI UNANIMI** 12 accertati separatamente, dai n. 12 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

^^^^^^

la seduta consiliare termina alle ore 23.00.

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, DOTT. SCARPA ALESSANDRO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 27 novembre 2013

Il Responsabile del Settore AREA 1 - PARERE CONTABILE, DOTT. SCARPA ALESSANDRO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 27 novembre 2013

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 1948 .

Li, 03 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARINI VALERIA


La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Renata Cibin
Renata Cibin

COMUNE DI TORANO	
Allegato	2
C.C. n°	93
del	28 XI 2013



*Trascrizione integrale interventi componenti Consiglio Comunale
Delibera Consiglio Comunale n. 93/2013*

La Presidente del Consiglio – Renata Cibin: dà la parola al Dirigente Area I;

Il Dirigente Area I - avv. Alessandro Scarpa: entro il termine di approvazione del bilancio, che da Decreto Legge 102 del 2013 è il 30 novembre, è possibile effettuare delle variazioni rispetto alle aliquote e tariffe tributarie. Con questa proposta di delibera si propone di modificare il Regolamento dell'IMU esentando le IPAB, riordinate in aziende di servizi alla persona così come, tra l'altro, equiparate dalla Giunta Regionale del Veneto con apposita D.G.R., dal pagamento dell'IMU e, sulla base di un emendamento correttivo del testo che vi era stato fornito, ma è cosa che è stata detta però in Commissione, riguarda l'esenzione soltanto, ovviamente, per la quota di competenza comunale dovuta unicamente per gli immobili destinati ad attività sanitaria. Quindi non è che si va ad esentare l'IPAB per tutti gli immobili, ma solo per quelli che hanno questa classificazione. Questa è una cosa che si è ritenuto di puntualizzare, beh' intanto per la quota di competenza comunale, è questione dovuta, perché noi non possiamo esentare per la quota di competenza statale, e si era parlato, ma non era stato tradotto correttamente in testo, degli immobili destinati ad attività sanitaria ed ora si è fatta questa precisazione. Il regolamento dovrà essere pubblicato, per legge, e deve essere pubblicato entro il 9 dicembre.

La cons. Martina Pasqualetto: volevo chiedere una precisazione. Nella lettura della delibera, alla pag. 2 viene richiamata la delibera di C.C. n. 37 del 27.9.2013 avente per oggetto "l'approvazione del Regolamento comunale dell'imposta municipale propria – IMU", può essere che abbia guardato male io, ero, sono andata a controllare e non risulta essere questa! Ve ne siete accorti? La n. 37, se si va a vedere è collegata all'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, o è sbagliato il numero della delibera..... qualcosa di sbagliato qui c'è, sicuramente, perché andando a leggere la delibera di consiglio comunale non combacia né data, né numero.....

Il Dirigente Area I - avv. Alessandro Scarpa: E' un refuso, perché il paragrafo sotto riporta il dato corretto;

La Presidente del Consiglio – Renata Cibin: modifichiamo questa data, è la n. 37 del 27.9.2012 e non 2013, ovviamente, e dò la parola al cons. Saccon.

Il cons. Giampietro Saccon: volevo riproporre stasera visto che c'è questo punto e mi dà l'opportunità di parlare della cosa che in questo ultimo periodo, da quando è stata istituita l'IMU, ha sempre creato dei grossi motivi di perplessità, ci sono state espressioni di indirizzi, non sapevo che c'era questo punto in Commissione, al di là che non ho potuto partecipare. In effetti aspettavo la prima occasione che ci fosse opportunità di mettere mano al Regolamento IMU, per proporre, eventualmente, se era possibile fare come Amministrazione, non dico chiarezza, ma di recepire dei veri indirizzi che oramai anche il "MEF" sembra abbia dato di conseguenza e io vi propongo che, se riusciamo questa sera a chiudere in bellezza questo consiglio facendo un provvedimento, secondo me, importante, un provvedimento non aggiuntivo, però una specificazione importante a questo provvedimento dandovi le informazioni che ho io, ma se il dr. Scarpa ha informazioni diverse o in evoluzione a quello che dico io, magari, possiamo un attimo, confrontarci. Quando deliberiamo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 2001, viene aggiunto "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, o in persone giuridiche di diritto privato, e loro equiparati sono esentate dal pagamento dell'imposta municipale

propria" per cui qui diamo una definizione abbastanza ampia, nel senso che noi abbiamo detto: questa la facciamo perché ci interessa il discorso delle IPAB e per la parte solo di edifici destinati alla sanità, un'altra tipologia che più o meno rientra qui dentro, però non lo so, non ne ho sentito parlare, sono le scuole di infanzia di tipo paritario, gli edifici destinati alle scuole di infanzia. Allora c'è stato molto da discutere sull'argomento perché IMU sì, IMU no, ecc., l'indirizzo generale che è venuto nel corso di tutte le frequentazioni che abbiamo avuto, anche indirizzate dalle Curie, che il più delle volte sono le effettive proprietarie degli immobili, dicevano che in attesa di un pronunciamento, perché abbiamo fatto richiesta al Ministero delle Finanze, di avere dei pronunciamenti perché effettivamente ad un certo punto voi non avete avuto questo passaggio, ma io mi ricordo l'anno scorso verso questo periodo, abbiamo avuto, anche sugli articoli di giornale, abbiamo avuto: anche le scuole materne, gli asili devono pagare l'IMU, ecc., aveva creato abbastanza scalpore e questo aveva scatenato tutto un tam tam di notizie che si erano ricorse e praticamente proprio di recente la FISM in data marzo 2013 ci dice: "IMU, importanti risoluzioni da parte del MEF. Come è noto gli enti senza fini di lucro che con modalità non commerciali gestiscono attività scolastiche, come nel nostro caso, le scuole di infanzia FISM paritarie, in quanto non profit, possono essere esonerati dal versamento IMU relativamente al fabbricato in cui è svolta questo tipo di attività. In ambito scolastico le condizioni necessarie per essere esonerati dal versamento dell'imposta sono indicati dal Decreto 19 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e sono le seguenti: - che l'utente sia costituito in forma di associazione, fondazione o altro e intendo società priva di personalità giuridica, l'attività didattica che costituisce attività istituzionale sia resa in conformità della legge 28 marzo 2003. L'attività sia resa con modalità non commerciali intendendo come tale definizione lo svolgimento da parte di enti senza fine di lucro delle attività istituzionali con modalità non concorrenziali rispetto ad altri operatori. Le modalità non commerciali sussistono quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, ecc. ecc., obbligo di reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività scolastiche, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento. In particolare lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se l'attività della scuola è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni. Sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap in applicazione della contrattazione collettiva, ecc. ecc. L'attività è svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di corrispettivo di importo simbolico e tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione..... tutto ciò premesso il MEF ha emanato per ora due importanti risoluzioni in data 4 marzo 2013 che si allegano uno e due, praticamente le due risoluzioni del MEF hanno tranquillizzato le FISM che si erano mosse dicendo che se le scuole sono di tipo paritario, vengono assolte queste funzioni che alle fine, sono tutte le nostre scuole paritarie, parrocchiali, che assolvono perché per rimanere paritarie deve avere tutti questi requisiti, che si sono trovate nel limbo di dire: non paghiamo l'IMU, però, non è che domani l'amministrazione comunale può emettere un avviso di accertamento in relazione, che alla fine non c'è un esonero specifico? Allora dicevo: visto che abbiamo fatto una norma di carattere generale, vogliamo eventualmente, una volta per tutte, visto che il MEF ha dato questo chiarimento, noi come amministrazione potremmo essere forse una delle prime amministrazioni che prende posizione su questa cosa e inserire le scuole paritarie e dire: "chi esercita una scuola paritaria riconosciuta con i santi crismi, che il Comune è abbondantemente a conoscenza, è altrimenti esonerato dal versamento dell'IMU.

Il cons. Giorgio Babato: la proposta è chiaramente interessante e da un consulto veloce, forse i tecnici lo confermeranno che purtroppo non c'è la possibilità tecnica di recepirla, però mi sembra di capire che c'è l'impegno a valutarla e quindi grazie per l'intervento, però, mi sembra di capire che, purtroppo, non è possibile farlo in tempo reale però, effettivamente, merita considerazione.

La Sindaca – Maria Rosa Pavanello: io ho fatto il calcolo numerico di quante sono però qui ci manca il dato che ci siamo avvicinati, non siamo in grado di quantificarlo, perché prima parlavamo degli immobili comunali, per le scuole statali l'anno scorso noi lo abbiamo pagato e quindi sappiamo quanto è il dato, adesso dare il parere all'istante noi non sappiamo quanto è il dato, sappiamo quante sono le scuole, ma non sappiamo, così mi dicono, ma faccio intervenire il dr. Scarpa, ma anche il dr. Mozzato, qual è il valore. In questo momento non sono in grado di dare il parere tecnico favorevole, mi dicono, perché dal punto di vista politico condividiamo, anche perché il numero, sono appunto cinque, non pagano, pagavamo noi, ma non paghiamo più, le scuole statali non pagano più, abbiamo pagato noi.

Il cons. Giampietro Saccon non era sulle scuole statali, ma era sulle scuole paritarie perché sono considerati edifici della Curia e di conseguenza dovrebbe essere teoricamente da noi, a Scaltenigo, dovrebbe essere la Curia di Treviso che paga l'IMU per la scuola d'infanzia.

Il Dirigente Area 1 - avv. Alessandro Scarpa: posso solo fare una precisazione? Dal punto di vista tecnico avrei comunque una necessità di fare un approfondimento quanto meno veloce sullo specifico problema, ma mettiamo anche che ci si può anche fidare del riferimento normativo proposto, però c'è un problema proprio di carattere contabile. In questo momento noi non siamo in grado assolutamente di quantificare quanto pesa sul bilancio questa specifica esenzione, mentre dell'altra la valutazione la abbiamo fatta e l'abbiamo anche scritta in delibera e quindi, oggi non possiamo quantificare.

Il cons. Giampietro Saccon volevo capire, nel conteggio IMU che è stato fatto voi avete incluso nel calcolo prospettico anche l'ipotetico incasso dalle scuole di infanzia? Riscosso..... no! Riscosso no! Perché nessuno ha versato nulla delle scuole d'infanzia perché in base è un problema che verrà fuori, perché è inutile che ci nascondiamo

Il Dirigente Area 1 - avv. Alessandro Scarpa: io, comunque, per dare un parere di regolarità contabile devo avere quanto meno la certezza, il riscontro, non metto in dubbio quanto dice lei, ma dal lato mio devo avere il riscontro da parte dell'Ufficio che mi accerta questa circostanza. Fosse stata segnalata ieri o anche stamattina, ipoteticamente, sarei potuto intervenire e fare una verifica e anche già dare un parere contabile favorevole. In questo momento non siamo in grado di farlo.

Il cons. Giampietro Saccon allora possiamo metterci l'impegno che nella prossima commissione bilancio fare questa valutazione e vediamo se riusciamo a fare una cosa buona ogni tanto.

La Presidente del Consiglio – Renata Cibin: pone in votazione la modifica del Regolamento Comunale dell'imposta municipale (IMU) con l'emendamento proposto.

~~~~~

*Renato Cirio*

ALLEGATO A)


|                  |          |
|------------------|----------|
| COMUNE DI MIRANO |          |
| Allegato ..      | A .....  |
| alla delib. di   |          |
| C.C. n°          | 93 ..... |
| del 28 XI 2013   |          |

VECCHIA VERSIONE

Articolo 3

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 10, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. A tali unità immobiliari si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.



NUOVA VERSIONE

Articolo 3 emendato

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 10, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. A tali unità immobiliari si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. 207/2001, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, o in persone giuridiche di diritto privato, e loro equiparati sono esentate dal pagamento dell'imposta municipale propria, per la quota di competenza comunale, dovuta unicamente per gli immobili destinati ad attività sanitarie".

VECCHIA VERSIONE

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2012.

NUOVA VERSIONE

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2012.
2. L'art. 3, c. 3, del presente regolamento entra in vigore dall'anno di imposta 2013."